



# COMUNE DI CUTROFIANO



**Provincia di Lecce**

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

**Nr.561 - Registro di Settore del 28-12-2017**

**Nr.1176 - Registro Generale del 28-12-2017**

**Oggetto: Fondo risorse decentrate Anno 2017. Determinazioni**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
*Con i poteri conferiti con Decreto Sindacale n. 25/2017*

**PREMESSO:**

- che l'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 dispone che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) siano annualmente determinate dagli Enti secondo le modalità di cui al successivo art. 32;
- che ai fini dell'avvio della trattativa per la definizione dei criteri per la destinazione del suddetto fondo, è necessario procedere alla costituzione dello stesso, tenendo conto che il fondo medesimo, in base alla normativa contrattuale, si articola in risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3);

**VISTI:**

- l'art. 9, c. 2-bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge 30/07/2010 n. 122 il quale prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2, del d.lgs 30/03/2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
- la circolare n. 12 del 15/04/2011 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 ed in particolare, riguardo al c. 2-bis, ha precisato che "per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

**VISTA** la circolare della RGS nr. 20 dell'08.05.2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

**VISTO** l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014;

**ACCERTATO** che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015;

**RILEVATO** che la Corte dei Conti Sezione Regionale Lombardia, in merito ai compensi ISTAT, con deliberazione n. 550 del 28 ottobre 2011 ha precisato che *“trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse tout court dai vincoli del contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9, c. 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”* e pertanto dette risorse non incidono sul fondo per le risorse decentrate;

**TENUTO**, altresì, conto che la stessa Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo con deliberazione n. 51 del 4 ottobre 2011 ha precisato che *“le sole risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”*, per cui anche dette risorse, sebbene facenti parte delle risorse variabili, non sono computabili ai fini della verifica del superamento del fondo 2010;

**PRESO ATTO** dell'art. 1 comma 236 Legge di Stabilità 2016 che testualmente recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente.”*

**VISTO** l'art. 23 del D. Lgs 25.5.2017 n. 75 il quale, al comma 2, recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*.

**ATTESO** che l'art. 23 del D. Lgs 25.5.2017 n. 75, al comma 3, stabilisce che, fermo restando il limite delle risorse complessive previste per l'esercizio 2016, le regioni e gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

**DATO ATTO:**

- che l'importo delle risorse stabili, certe, continuative viene quantificato senza margine di discrezionalità ed è suscettibile di incremento solo in presenza di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché per l'incremento delle dotazioni organiche a norma dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999;
- che l'importo delle risorse variabili viene determinato annualmente sulla base dei criteri e delle condizioni previsti dalle norme contrattuali vigenti;

**RILEVATO** che l'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

**RICORDATO:**

- che questo ente ha sviluppato i propri strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del personale in linea con i principi normativi di cui al D.Lgs.150/2009,
- che, in applicazione di quanto disposto dall'anzidetto D. Lgs. 150/2009, art. 10 e 15, la Giunta Comunale con deliberazione di G.C. n. 186 del 09.12.2011 ha adottato il Piano della Performance per il triennio 2011 –2013 , comprensivo degli obiettivi strategici ed operativi in esso stabiliti, degli obiettivi indicatori per la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti e dei Responsabili di Settore, suscettibile di adeguamento ed aggiornamento annuale;
- che con successiva deliberazione di G.C. n. 99 in data 19/05/2017, si approvavano il PEG, gli obiettivi per i Responsabili per l'anno 2017 e la revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa per l'anno 2017;

**DATO ATTO** che il CCDI per l'anno 2017 sarà coerente e si fonderà sui principi e le norme previsti dal Piano della Performance vigente;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, come rappresentato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente, avendo come base di riferimento il fondo decentrato per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che il Comune ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e che è presumibile che tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che il Comune nell'anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale del triennio 2011-2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato il corrispondente tetto di spesa;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di quantificare il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 per come dettagliato nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di precisare che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2017 ha come base di riferimento il fondo decentrato per l'anno 2016;
- 3) Di dare ancora atto, che ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, le economie da fondo anno 2016 da portare in aumento delle risorse dell'anno corrente saranno determinate a conclusione della erogazione della produttività ai dipendenti che ne avranno diritto;
- 4) Di dare, infine, atto che l'onere derivante dalla presente determinazione, oltre oneri riflessi e al netto delle somme destinate a incrementare i capitoli di spesa del personale per pagare istituti non contrattabili (PEO acquisite, ind. comparto, ecc), trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio corrente in corso di predisposizione:
  - Cap. 62/1 "fondo salario accessorio" € 29.102,37; Capp. Vari "fondo lavoro straordinario" € 10.000,00;
- 5) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Silvia Romano

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Responsabile del Settore  
Romano Silvia**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.